



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COPIA

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
AREA TERRITORIO E AMBIENTE**

Determinazione N. 21 del 04-02-2026

OGGETTO:	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA NELL'AREA TERRITORIO E AMBIENTE DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO E AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 03.02.2026 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03.02.2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- con atto sindacale n. 4 del 13.06.2025 è stato nominato l'Ing. Iunior Simone Morani Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, nonché Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del GDPR 2016/679 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale in vigore;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture" adottato in attuazione della legge delega 21 giugno 2022, n. 78 entrato in vigore il 1° aprile 2023 con efficacia differita al 1° luglio 2023;
- il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle parti per le quali è espressamente disposta l'ultravigenza;

- l'articolo 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 e il D. Lgs. 118/2011;
- la Legge 136/10 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di pagamenti e loro coerenza con gli stanziamenti di bilancio;
- il D. Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza delle attività nella Pubblica Amministrazione;

PREMESSO INOLTRE CHE la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 17 del 09-04-2024 ha approvato il "REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA";

CONSIDERATO CHE:

- presso l'Ufficio Urbanistica dell'Ente non risulta attualmente presente alcuna unità di personale stabilmente dedicata al disbrigo di attività amministrative ed avente competenze in campo giuridico;
- la Legge regionale 24/2017 ha previsto l'obbligo di adeguamento della pianificazione dell'Ente, con conseguente avvio delle fasi preliminari finalizzate all'adozione del PUG;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 27.12.2024 è stato formalmente costituito l'Ufficio di Piano del Comune di Vezzano sul Crostolo quale primo iter procedimentale finalizzato all'espletamento di tutte le attività di pianificazione territoriale di competenza dell'Ente, come da L.R. n. 24/2017;

PRESO ATTO altresì **CHE** dovranno essere avviati alcuni procedimenti unici ex art.53 della L.R. 24/2017 finalizzati all'approvazione di progetti relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo regionale o locale che presuppongono approfondita conoscenza della materia urbanistica e padronanza della disciplina in ambito espropriativo;

RICORDATO CHE:

- l'art. 3, comma 55 della legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008), subordina l'affidamento da parte delle pubbliche Amministrazioni incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione stessa alla preventiva programmazione del Consiglio Comunale, ex art. 42 comma 2, lettera b), del TUEL, norma quest'ultima che attribuisce all'organo consigliare la competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi triennali, elenco delle opere pubbliche, etc.;
- tale previsione è diretta a rafforzare i controlli sulle spese sostenute dagli Enti Locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze, allo scopo di indurre gli stessi a contenere la spesa corrispondente, utilizzando in primis e nel modo migliore le risorse umane già in servizio ed in possesso delle necessarie competenze;

ATTESO ALTRESI' CHE con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 03.02.2026 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 al cui interno è inserito il PROGRAMMA DEGLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA che prevede, per l'annualità in corso, l'affidamento di una prestazione di lavoro autonomo occasionale per fornire "Assistenza nella gestione dell'iter di esproprio e nelle procedure art. 53 LR 24/17 nell'ambito di n.2 opere previste in programmazione. Eventuale assistenza fase di avvio dell'iter di adozione PUG";

RAVVISATA quindi l'opportunità di conferire un incarico di collaborazione autonoma ad un soggetto esterno già operante nell'ambito delle pubbliche amministrazioni locali che possa fattivamente supportare l'operato

dell'ufficio amministrativo dell'area di cui trattasi e garantire, conseguentemente, il regolare espletamento delle attività con particolare riferimento alle prestazioni di cui al suesposto ATTESO ALTRESI' CHE;

ACCERTATO preliminarmente che l'affidamento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione è ammissibile purché sussistano condizioni di straordinaria ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare;

EFFETTUATA una ricognizione sulla vigente dotazione organica e ribadito che, allo stato attuale, nell'Area Territorio e Ambiente sono rinvenibili le seguenti figure professionali:

- n.1 dipendente di ruolo con profilo di Funzionario Tecnico con ruolo di Responsabile apicale;
- n.1 dipendente di ruolo con profilo di Funzionario Tecnico all'Edilizia Privata;
- n.2 dipendenti di ruolo con profilo di Istruttori Tecnici al Servizio Patrimonio;
- n.1 dipendente ad incarico ex art.110 comma 1 del TUEL con profilo di Funzionario Amministrativo al servizio Lavori Pubblici con ruolo di Vicesegretario Comunale;

CONSIDERATO CHE:

- l'Ente è risultato beneficiario di contributi PNRR e, nell'annualità corrente, è tenuto a provvedere alla conclusione del progetto ed alla rendicontazione finale delle spese sulle piattaforme dedicate;
- è in fase di ultimazione l'opera di rigenerazione urbana in gran parte finanziata dalla Regione Emilia Romagna e devono essere predisposti gli atti amministrativi e rendicontazione necessari all'erogazione del finanziamento assegnato;
- sono stati conclusi a fine 2025 gli interventi urgenti di protezione civile finanziati con OCDPC 1095/2024 e devono essere predisposti gli atti di rendicontazione delle spese necessari all'erogazione dei finanziamenti assegnati;
- è stato acceso un mutuo all'Istituto del Credito Sportivo per finanziare la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi comunali, interventi che verranno realizzati interamente sull'annualità 2026 e dovranno essere appaltati, monitorati dal punto di vista esecutivo e successivamente rendicontati alla Regione E.R. e all'ICS;
- deve essere avviata la procedura per l'appalto del servizio del verde pubblico;
- deve essere avviata la procedura per assegnare in gestione attività e servizi di gestione e valorizzazione del parco provinciale pineta;
- nel piano delle opere pubbliche 2026 sono inseriti alcuni interventi la cui realizzazione è strettamente connessa alla concessione di contributi; in ipotesi in cui tali contributi venissero assegnati, le opere dovranno essere appaltate nel breve periodo, con tutto ciò che concerne dal punto di vista esecutivo e della rendicontazione;
- il servizio edilizia privata gestisce annualmente, con l'unico addetto dedicato, i procedimenti relativi a SCIA (n. 55 nel 2025), CILA (n. 49 nel 2025) rilascio di PDC (n. 04 nel 2025), SCEA (n. 22 nel 2025) pratiche paesaggistiche (n. 17 istruite nel 2025), richieste parere preventivi CQAP (n. 03 nel 2025), comunicazioni opere temporanee (n. 08 nel 2025) rilascio di CDU (n. 49 nel 2025), pratiche strutturali (n. 15 nel 2025) chiusura condoni edilizi (n. 04 nel 2025), segnalazioni abusi edilizi (n. 06 nel 2025), rilascio autorizzazioni (n. 02 nel 2025) svolgimento e verbalizzazione sedute cqap (n. 06 nel 2025), rilascio certificati idoneità alloggi (n. 29 nel 2025) pratiche di monetizzazione standard urbanistici (n. 09 nel 2025) stime prezzo massimo di cessione/riscatti immobili aree peep (n. 05 nel 2025)
- il servizio patrimonio gestisce le segnalazioni esterne, risponde alle richieste che pervengono dall'Istituto comprensivo in merito ai plessi scolastici, si occupa della gestione e manutenzione degli alloggi ERP e ERS e dei restanti immobili comunali, provvede al rilascio di autorizzazioni al taglio strade ed all'emissione di ordinanze, gestisce le istruttorie dei procedimenti di occupazione suolo pubblico, effettua sopralluoghi sul territorio su richiesta di privati/altri enti/d'ufficio e predispone attività strettamente tecniche (elaborazioni CAD, computi metri estimativi e progettazioni interne di opere pubbliche semplificate), predispone gli atti di contabilità e provvede alla liquidazione delle fatture relative agli affidamenti di competenza;

CONSIDERATO CHE:

- con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 36/2023, il procedimento di approvazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica di un'opera pubblica può inserirsi nell'ambito del procedimento unico disciplinato dall'art.53 della L.R. 24/2017;
- occorre a tale scopo una precisa formazione tecnica in materia di esproprio ai sensi del DPR 327/2001 e una esperienza pregressa nella gestione dell'iter procedurale;
- all'attuale, l'Ente è dotato di strumenti di pianificazione territoriale superati (PSC e RUE) e, subordinatamente al reperimento di idonei finanziamenti, deve porre in essere tutto quanto possibile per dotarsi del PIANO URBANISTICO GENERALE previsto dalla Legge urbanistica n. 24/2017 della Regione Emilia Romagna;
- è necessaria una conoscenza puntuale della normativa urbanistica regionale, al fine della predisposizione delle fasi procedurali corrette;

DATO ATTO:

- di una evidente carenza nell'organico dell'Area di figure con formazione giuridico-amministrativa e con preparazione specifica in materia espropriativa ed urbanistica;
- della scarsa esperienza professionale maturata dai tecnici del servizio patrimonio, stante l'anzianità di servizio presso la Pubblica Amministrazione di soli 3 anni e della carenza di formazione professionale mirata;

RITENUTO pertanto sussistere la facoltà di questa di P.A. di ricorrere ad un incarico di lavoro autonomo, stante le manifestate esigenze straordinarie di dover istaurare procedimenti complessi che esulano dalle comuni conoscenze dell'ufficio, che non possono essere soddisfatte con personale in servizio;

VISTO il D.Lgs. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art.7, comma 6, che prevede espressamente che, per specifiche esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

VISTO l'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 secondo il quale "Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis (È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro), per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la

necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”;

RICHIAMATO l'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 ai commi 6, 7, 9 e 10 disciplina il regime delle incompatibilità e il divieto di cumulo per gli incarichi per i pubblici dipendenti, nonché le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti ai propri dipendenti;

RILEVATO CHE, in ordine all'affidamento dell'incarico in parola, sussistono tutti i requisiti di legge in quanto:

- a) l'oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione, che richiedono una professionalità elevata di tipo intellettuale, altamente qualificata e specializzata;
- b) dalla ricognizione sulla vigente dotazione organica comunale si evidenzia che, come già ampiamente esposto nei paragrafi che precedono, l'Ente ha verificato preliminarmente al proprio interno se sussistano o meno strutture e apparati preordinati al soddisfacimento dell'esigenza manifestatasi, concludendo che, pur in presenza di detta organizzazione, sussiste carenza di personale all'interno dell'organico dell'Area e dei servizi di cui si compone, in relazione all'eccezionalità delle finalità, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo;
- c) la prestazione è di natura temporanea (con inizio indicativo nel mese di febbraio 2026 e termine nel mese di dicembre 2026) ed altamente qualificata;
- d) sono preventivamente determinati la durata ed il compenso della collaborazione (€ 5.000,00 lordi);
- e) è oggetto della prestazione un'attività specifica e non di carattere generale e astratto, essendo del tutto illegittimi gli incarichi cd. di “consulenza globale”, ovvero, a carattere indeterminato;

CONSIDERATO, in ordine alla natura dell'instaurando rapporto, che:

- il prestatore d'opera s'impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- il prestatore instaura con l'Ente un rapporto lavorativo non continuativo, non soggetto all'osservanza di un orario determinato, che non comporta l'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'Ente in modo sistematico, che non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro, il cui rischio ricade esclusivamente sul prestatore;

ATTESO CHE:

- il comma 6-bis dell'art.7 del D.Lgs 165/2001 dispone che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”;
- l'art.9 del vigente regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma approvato con deliberazione di giunta comunale n.17 del 09.04.2024, prevede che l'individuazione del candidato avvenga a seguito di procedura comparativa espletata previo avviso di selezione per lo specifico incarico, da pubblicarsi sul sito Internet e all'Albo Pretorio del Comune di Vezzano sul Crostolo per almeno 15 giorni consecutivi, recante almeno:
 - ✓ l'oggetto o le prestazioni richieste, con le relative modalità essenziali;
 - ✓ la domanda ed i requisiti di ammissione;
 - ✓ i criteri di valutazione delle candidature;
 - ✓ il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - ✓ l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;e che l'individuazione del candidato da incaricare avvenga previa comparazione dei curricula pervenuti e/o agli atti dell'Ente, sulla base dei criteri, così come sotto individuati:
 - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desumibili dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - documentate abilità ed esperienze professionali riferibili al tema dell'incarico;
 - riduzione della tempistica per la realizzazione delle attività professionali richieste;

- offerta economica;
- ulteriori criteri definiti nell'avviso/lettera invito in relazione alla peculiarità dell'incarico;
- esito dell'eventuale colloquio.

CONSIDERATA altresì l'esigenza di una previa procedura comparativa per la scelta del collaboratore, tenuto conto che solo in casi eccezionali, da motivare adeguatamente, in relazione a condizioni di carattere oggettivo, è possibile l'affidamento diretto, in assenza di procedura comparativa, e tenuto conto che si può procedere dall'affidamento diretto, come disciplinato dall'art.10 del citato regolamento comunale, unicamente in caso di procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale (Corte de Conti, sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna, Deliberazione del 15 giugno 2022, n. 68);

RITENUTO pertanto opportuno indire una procedura comparativa, per soli titoli, per l'affidamento di un incarico di collaborazione autonoma;

PRESO ATTO CHE la successiva individuazione del nominativo, tra quelli che presentano il curriculum, al quale affidare l'incarico, verrà operata, ad insindacabile giudizio del Responsabile dell'Area competente; i candidati con professionalità adeguata e conforme a quella ricercata verranno contattati per un colloquio, al fine di approfondire le esperienze professionali maturate dal candidato e indicate nel curriculum, la motivazione personale e l'attitudine necessaria allo svolgimento dell'incarico;

ATTESO CHE l'incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta conforme alle esigenze dell'Ente, ovvero potrà non essere conferito nel caso in cui si reputi che le candidature presentate siano inadeguate rispetto alle esigenze; l'Amministrazione si riserva altresì di non procedere all'affidamento dell'incarico, anche ad avvenuta selezione, senza che i candidati possano avanzare pretese per il solo fatto di aver partecipato alla procedura;

VISTO l'avviso di selezione, allegato al presente atto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, unitamente all'allegato di cui si compone;

RITENUTO di provvedere alla pubblicazione del bando e del relativo allegato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet comunale – Amministrazione trasparente – sezione Consulenti e collaboratori - Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento del Comune di Vezzano sul Crostolo;

LETTO in particolare l'art 2 comma 3 del DPR 62/2013 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;

PRESO ATTO CHE, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in caso di violazione da parte dell'affidatario dell'incarico professionale degli obblighi previsti dal predetto Codice, il relativo contratto si intenderà risolto di diritto;

TENUTO CONTO CHE il professionista, prima dell'avvio delle prestazioni, dovrà rendere la dichiarazione attestante insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità, come previsto dall'art. 20, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 39/2013 e che tale dichiarazione dovrà essere pubblicata unitamente ai provvedimenti di conferimento dell'incarico in parola;

VISTO l'art.7, comma 6 del D.Lgs. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, ancorché non materialmente riportate;
- 2) di indire una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione autonoma nell'Area Territorio e Ambiente - settore URBANISTICA/LAVORI PUBBLICI del Comune di Vezzano sul Crostolo;
- 3) di approvare, per le finalità di cui al punto 2, l'allegato "AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI COLLABORAZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER SUPPORTO ALL'AREA TERRITORIO E AMBIENTE, unitamente all'allegato 1 "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE";
- 4) di dare atto che, ai sensi di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001:
 - a) l'oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione, avendo ad oggetto i seguenti adempimenti:
 - Assistenza nella gestione dell'iter di esproprio connesso alla realizzazione di due opere pubbliche ed avvio del procedimento unico disciplinato dall'art. 53 LR 24/17;
 - assistenza fase di avvio dell'iter di adozione PUG, mediante le attività propedeutiche previste dalle disposizioni regionali in materia;
 - eventuale assistenza all'ufficio nell'iter tecnico/amministrativo inerente a pratiche complesse inerenti a beni del patrimonio;
 - b) dalla ricognizione sulla vigente dotazione organica dell'Area Territorio e Ambiente si evidenzia:
 - una carenza nell'organico dell'Area di figure con formazione giuridico-amministrativa e con preparazione specifica in materia espropriativa ed urbanistica;
 - la scarsa esperienza professionale maturata dai tecnici del servizio patrimonio, stante l'anzianità di servizio presso la Pubblica Amministrazione di soli 3 anni e della carenza di formazione professionale mirataa legittimazione della facoltà di questa di P.A. di ricorrere ad un incarico di lavoro autonomo, stante le manifestate esigenze straordinarie di dover istaurare procedimenti complessi che esulano dalle comuni conoscenze dell'ufficio, che non possono essere soddisfatte con personale in servizio;
 - c) la prestazione è di natura temporanea (con inizio indicativo nel mese di febbraio 2026 e termine nel mese di dicembre 2026) ed altamente qualificata;
 - d) sono preventivamente determinati la durata, l'oggetto della prestazione (supporto all'Area Territorio e Ambiente) e il relativo compenso (importo massimo € 5.000,00 lordi);

- 5) di precisare che il rapporto che verrà ad instaurarsi sarà configurabile quale incarico di collaborazione autonoma, conferito ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e come tale da assoggettare ad IRAP nella misura dell'8,50% e non soggetto agli obblighi di tracciabilità e dall'obbligo di richiesta del codice CIG, trattandosi di incarico di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego) giusta deliberazione ANAC n.4_2011 e risposta alla faq C.7 di ANAC;
- 6) di precisare che il conferimento della prestazione:
- potrà avvenire anche in presenza di una sola candidatura ritenuta conforme alle esigenze dell'Ente;
 - potrà non arrivare a perfezionamento nel caso in cui si reputi che le candidature presentate siano inadeguate rispetto alle esigenze ovvero qualora, anche ad avvenuta selezione, l'Amministrazione reputi necessario, a suo insindacabile giudizio, non procedere a formalizzare l'incarico, senza che i candidati possano avanzare pretese per il solo fatto di aver partecipato alla procedura;
- 7) di disporre di effettuare tutti gli adempimenti attuativi degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e ss.mm.e.ii. mediante pubblicazione sul sito istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente dei seguenti dati:
- a. *gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;*
 - b. *il curriculum vitae;*
 - c. *i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;*
 - d. *i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.*
- 8) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 173, legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sussiste l'obbligo di trasmissione dell'atto di spesa alla sezione regionale della Corte dei Conti, stante che tale obbligo è limitato agli atti che eccedono una spesa di 5.000,00 euro;
- 9) di precisare che l'atto di conferimento dell'incarico non sarà sottoposto alla valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale non trattandosi di incarico di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, c. 42, L. n. 311/2004) ed in considerazione del parere già espresso dallo stesso revisore sulla nota di aggiornamento al DUP 2026/2028 contenente, al suo interno, il PROGRAMMA DEGLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA preposto ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge 24.12.2007, n. 244 come modificato dall'art.46, comma 2 della legge 133/2008.

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. Iunior Simone Morani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione nr. 21 viene pubblicata all'Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05-02-2026

Reg. Pubblicazione 68

Vezzano sul Crostolo lì, 05-02-2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(vedi firma digitale)

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Vezzano sul Crostolo, 05-02-2026

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. Iunior Simone Morani